

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(PROV. DI REGGIO CALABRIA)

Corso Vittorio Emanuele II - 89011

Tel. (0966) 374011 - Fax (0966) 374049



PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI

*APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 34 DEL 5.11.2002
PUBBLICATO ALBO PRETORIO DAL 7.11.2002 AL 12.11.2002*

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

GENERALITA'

Il presente Piano fissa le norme per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici, in applicazione degli artt. 1 e 6 del D.L. 24 aprile 2001 n° 170 e potrà essere riformulato, ove necessario e per la sola parte in contrasto con gli indirizzi di competenza della Regione Calabria, entro i termini previsti dalla L.R. di emanazione degli indirizzi stessi.

Il Piano è stato preceduto dalla rilevazione della consistenza dei punti di vendita di giornali quotidiani e periodici esistenti nel Comune e dei quantitativi di vendita di quotidiani e periodici ed ha tenuto conto della densità della popolazione e delle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali del territorio comunale.

A norma della legislazione citata, nella determinazione delle caratteristiche qualitative e quantitative del Piano, si è tenuto conto della presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante.

CAPO II

PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

Articolo 2

OBIETTIVI ED INDIRIZZO DEL PIANO

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme, il Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici si propone di realizzare i seguenti obiettivi, che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del Piano stesso:

- ◆ articolazione razionale della rete di vendita nel territorio del Comune, in un quadro di riequilibrio territoriale;
- ◆ incremento della diffusione di giornali e riviste, attraverso una razionale ed economica gestione della rete distributiva.

Articolo 3

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

Il Piano disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di punti di vendita esclusivi di giornali quotidiani e periodici.

Tale attività comprende la vendita al pubblico delle pubblicazioni aventi la cadenza temporale dei quotidiani e periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione, e dei prodotti complementari collegati.

Per le attività di rivendita di giornali e periodici di cui **all'allegato A e all'allegato B** non è prevista alcuna autorizzazione, salvo ulteriori particolari norme regionali.

Articolo 4

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E PREVISIONI DEMOGRAFICHE

Ai fini della presente normativa di indirizzo, il territorio comunale è suddiviso in cinque zone le cui denominazioni sono riportate nell'allegato C, nel mentre il numero massimo di autorizzazioni previste per ogni singola zona sono riportate nell'allegato D, che costituiscono parte integrante del presente Piano.

L'equilibrio tra punti di vendita di quotidiani e riviste e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabile residente e fluttuante è stato ricercato in funzione dei valori riferiti alle singole zone di Piano.

Articolo 5

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'attività di rivendita di soli giornali quotidiani e periodici è soggetta ad autorizzazione amministrativa nei seguenti casi:

- ◆ nuova apertura o trasferimento del punto di vendita in zona diversa.
- ◆ nuova apertura o trasferimento della localizzazione dei distributori automatici.

L'autorizzazione può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

L'autorizzazione può essere permanente o stagionale.

In caso di trasferimento di titolarità dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte, è sufficiente darne comunicazione al Comune.

L'autorizzazione per le rivendite in posto fisso di giornali quotidiani e periodici viene rilasciata quando il richiedente è iscritto al Registro degli esercenti il commercio e l'istanza è in armonia con le norme del presente Piano, con le altre norme vigenti e con le norme dei regolamenti comunali di igiene, polizia urbana ed edilizia e non in contrasto con le disposizioni in materia di commercio.

Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, anche se non previsto dal presente Piano, quando vi siano consistenti incrementi della popolazione dovuti a nuove urbanizzazioni e l'istanza ottiene nel contempo il parere favorevole delle **Organizzazioni sindacali provinciali dei rivenditori, Associazione regionale dei distributori stampa e Federazione nazionale editori giornali.**

Articolo 6

MODALITA' DI VENDITA

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- ◆ Il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
- ◆ le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai venditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita;
- ◆ i punti di vendita devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- ◆ è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Articolo 7

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti dati e documenti, anche in copia autenticata:

- ◆ certificato di iscrizione nel Registro esercenti il commercio;
- ◆ planimetria dei locali di vendita e di servizio, in scala di 1: 1000;
- ◆ prova della disponibilità dei locali ;
- ◆ richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico per i chioschi;
- ◆ codice fiscale e stato di famiglia cumulativo con residenza;
- ◆ dichiarazione del periodo di attività, se annuale, o stagionale o temporanea, della forma di vendita, delle caratteristiche del locale, delle superfici impegnate da eventuali altre attività commerciali gestite nello stesso punto di vendita e il presunto numero di persone occupate complessivamente nel punto di vendita.

Il richiedente deve inoltre:

- a. Avere raggiunto la maggiore età;

- b. Essere in possesso del godimento dei diritti politici;
- c. Avere la residenza nel comune di Bagnara Calabria;
- d. Non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita per quotidiani e periodici nel territorio comunale;
- e. Non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze altrui;
- f. Non essere iscritto in albi professionali.

Articolo 8

ESPOSIZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

Ogni titolare di autorizzazione per gli esercizi in posto fisso è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione di cui è provvisto e l'attestato di iscrizione al Registro esercenti il commercio.

Articolo 9

CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione nel rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico da destinarsi alle nuove rivendite, si deve garantire secondo la possibilità dello ambiente prescelto - l'ubicazione e la metratura più idonee, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo , e salvo il parere favorevole del Comando Polizia Municipale, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

Articolo 10

CRITERI DI PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande di rilascio delle autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricevimento al Protocollo Generale del Comune.

La priorità per il rilascio di autorizzazioni concorrenti sono stabilite nel seguente ordine:

- ◆ domande di trasferimento da zona satura a zona che presenta disponibilità numerica in base al numero di autorizzazioni previste secondo l'allegato D;

- ◆ domande presentate dai gestori che dimostrano, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di avere gestito una rivendita per almeno dodici mesi in modo continuativo.

Il trasferimento di esercizio in posto fisso all'interno della stessa zona è consentito nel caso in cui il trasferimento dell'esercizio avviene per cause di forza maggiore .

Il trasferimento ad altra zona è assimilato all'apertura di nuovo esercizio nella zona di destinazione, e necessita di nuova autorizzazione.

Il trasferimento dell'esercizio a posto fisso all'interno della stessa zona può avvenire anche a domanda dell'interessato purché sia rispettata la distanza di 400 (quattrocento) metri dall'edicola esistente.

Articolo 11

AMPLIAMENTO DEL PUNTO DI VENDITA

Normalmente le richieste di ampliamento dei punti di vendita sono sempre accolte compatibilmente alle esigenze urbanistiche per le attività da svolgersi negli edifici e agli altri interessi di uso pubblico per le attività da svolgersi in chioschi.

Articolo 12

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

La rivendita di giornali e riviste a mezzo di distributori automatici se non autorizzata in connessione con altra attività di vendita di giornali e riviste, regolarmente autorizzata, è soggetta ad autonoma autorizzazione nel rispetto di come disposto dal " Capo II - Autorizzazione Amministrativa" del presente Piano .

Il distributore automatico è autorizzabile esclusivamente in rivendite di esercizi a sede fissa , esclusi i chioschi , nel rispetto della normativa urbanistica ed di quella del Codice della Strada , nella salvaguardia della pedonabilità e della libertà di movimento dei portatori di handicap .

Tale autorizzazione è rilasciata quando non vi sono punti di vendita ad una distanza calcolata per il percorso più breve di 100 ml.

Articolo 13

VENDITA IN FORMA AMBULANTE

E vietata qualsiasi autorizzazione per la rivendita in forma ambulante di giornali e riviste, salvo i casi previsti nell'allegato B.

Articolo 14

REVOCA DI AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione si attua nei seguenti casi:

- ◆ non venga attivata l'attività di rivendita nel termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, salvo eventuali proroghe concesse dal Sindaco per dimostrare cause di forza maggiore non dipendente dalla volontà dell'interessato;
- ◆ venga sospesa, nel caso di rivendita non stagionale, l'attività di vendita per un periodo superiore a 60 giorni, salvo proroga regolarmente concessa su richiesta dell'interessato;
- ◆ venga trasferita la rivendita in altra zona senza la preventiva autorizzazione;

- ◆ l'intestataro della autorizzazione venga cancellato dal Registro degli esercenti il commercio o perda i requisiti soggettivi per esservi iscritto;
- ◆ non venga ripetutamente assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate come prescritto dall'art.4 primo comma, della legge 24 aprile 2001 n° 170;
- ◆ quando le autorizzazioni rilasciate con forme particolari cessano di possedere il legame funzionale con l'impianto nel quale sono ubicate.

Articolo 15

CALENDARIO DEI TURNI DI RIPOSO DOMENICALI E PER FERIE

Il calendario dei turni di chiusura settimanale deve garantire il servizio al consumatore e va concordato sentite le organizzazioni di categoria.

Le richieste di chiusura temporanea per ferie devono essere presentate al Comune entro il 31 marzo dell'anno cui si riferiscono.

Con Ordinanza Sindacale verranno successivamente determinati gli orari di apertura e chiusura giornalieri, garantendo dei minimi di apertura, che verranno resi noti mediante pubblici manifesti.

Articolo 16

SUPERFICI MINIME DI VENDITA PER ESERCIZI COLLOCATI IN EDIFICI

Il rispetto del limite di superficie di vendita per singolo esercizio è richiesto per l'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio e per il trasferimento di un esercizio esistente, quando l'attività di vendita di quotidiani e periodici è effettuata in un edificio.

Le superfici minime previste dal Piano sono indicate nella misura di 6 (sei) mq per singolo esercizio.

Esse non sono vincolanti per gli esercizi collocati in chioschi su suolo pubblico.

Articolo 17

DEROGHE PER COMPROVATA NECESSITÀ

Il Sindaco , sentito il parere delle organizzazioni di categoria, potrà concedere una autorizzazione con superficie inferiore ai minimi stabiliti dall'articolo precedente, nella misura massima del 20% in meno, nei casi di effettiva esigenza di pubblico interesse previo accertamento dell'impossibilità da parte del richiedente di rispettare il minimo di superficie previsto.

CAPO III

PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

Articolo 18

AMBITO DI APPLICAZIONE

I punti di vendita non esclusivi sono soggetti alla disciplina prevista dal presente regolamento.

Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo:

- 1) le rivendite di generi di monopolio;
- 2) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- 3) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- 4) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- 5) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- 6) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

I punti di vendita non esclusivi assicureranno parità di trattamento nell'ambito della tipologia dei quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Le autorizzazioni previste per punti di vendita non esclusivi, sia permanenti che stagionali, sono riportate **nell'allegato D**, che costituisce parte integrante del presente piano; la validità delle autorizzazioni a carattere stagionali è limitata ad un periodo non superiore a tre mesi nell'arco dell'anno solare, dal 15 Giugno al 15 di Settembre.

Per la Zona riferita alla frazione di Solano Inferiore, l'autorizzazione a carattere non esclusivo e stagionale viene rilasciata a titolo sperimentale, per una sola stagione. Per gli anni successivi, l'autorizzazione è subordinata al preventivo assenso delle OO.SS. provinciali di categoria.

Articolo 19

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni alla presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla specifica normativa di riferimento vigente.

Articolo 20

ENTRATA IN VIGORE

Il Piano con le presenti norme e direttive entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il ricorso contro il Piano approvato non ha effetto sospensivo.

PUNTI VENDITA DA UBICARSI ALL'INTERNO DI:

- 1) stazioni ferroviarie, autostazioni , autostazioni , autoporti, stazioni portuali;
- 2) autostrade;
- 3) ospedali e case di cura;
- 4) esercizi della grande distribuzione.

I suddetti punti di vendita non sono trasferibili al di fuori degli impianti e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto nel quale sono ubicati.

I titolari degli esercizi della grande distribuzione sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento tra le varie testate come previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 24 Aprile 2001 , n° 170 .

VENDITA SENZA AUTORIZZAZIONE

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di proprie pubblicazioni a contenuto particolare, ancorchè contemporaneamente distribuite nelle edicole;
- b) per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta ed ambulante, curata dall'editore per le proprie pubblicazioni, dal distributore e dall'edicolante;
- f) per la vendita in alberghi, pensioni ed altre strutture ricettive quando essa è effettuata limitatamente alla loro clientela;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Per la vendita di cui al punto a) si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante.

DENOMINAZIONE DELLE ZONE

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Il territorio del comune ai fini della adozione del piano è suddiviso nelle seguenti 5 zone:

ZONA I : centro urbano:(delimita il territorio compreso tra il ponte Caravilla, il costone Marturano ed il confine lato Sud)

ZONA II : Rione Marinella:(dal costone Marturano al confine lato Nord)

ZONA III : Rione Porelli:(dal ponte Caravilla al bivio per Solano)

ZONA IV: Frazione Pellegrina/Ceramida

ZONA V: Frazione Solanoa

PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI

Numero massimo di autorizzazioni previste per ogni singola Zona

| ZONA | DELIMITAZIONE TERRITORIALE | AUTORIZZAZIONI ESCLUSIVE | AUTORIZZAZIONI NON ESCLUSIVE PERMANENTI | AUTORIZZAZIONI NON ESCLUSIVE STAGIONALI (dal 15 giugno al 15 settembre) |
|------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| Centro Urbano | Dal ponte Caravilla al confine lato Sud Dal costone Marturano al confine lato Sud | n° 2 (*) | n° 1 (**) | n° 1 |
| Rione Marinella | Dal costone Marturano al confine lato Nord | | | n° 1 |
| Rione Porelli | Dal ponte Caravilla al bivio per Solano | | n° 1 (*) | n° 1 |
| Frazioni Pellegrina Ceramida | Tutto il territorio dal bivio Solano verso Palmi/ S.Eufemia Aspromonte | | n° 1 (*) | |
| Frazione Solano Inferiore | Tutto il territorio | | | n° 1 |

(**) Autorizzazione già esistente rilasciata ai sensi del D.Lgs. 170/2001 ;

(*) Autorizzazioni già esistenti rilasciata con normativa precedente ;

a) Le autorizzazioni non esclusive stagionali vengono rilasciate ad una distanza non inferiore ai 400 (quattrocento) metri lineari dalle edicole esistenti , ed in base alla popolazione fluttuante , fino al numero massimo contenuto nell'Allegato D del piano . La popolazione fluttuante non dovrà essere comunque inferiore al 30% della popolazione residente .

Tale rapporto deve essere riferito all'anno precedente a quello del rilascio .